

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

Verbale d'udienza nel procedimento, contraddistinto con il N. 4088/2018

R.G., promosso da:

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE GAL, SGT SOLE, GRANO,

TERRA - SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI

CAGLIARI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Obino e Piero Pisano

ATTRICE IN OPPOSIZIONE

C/

COSSU MANUELA, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Cossu

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

L'anno 2019 addì 22 del mese di Gennaio in Cagliari, nei locali dell'intestato

Ufficio del Giudice di Pace, innanzi al Giudice Dott. Vito Abate, sono

comparsi, nell'interesse dell'opponente, l'Avv. Piero Pisano e l'Avv. Silvia

Obino, i quali contestano integralmente il contenuto della comparsa di

costituzione e risposta di parte avversa in quanto del tutto infondato in fatto e

diritto.

In particolare si ribadisce, anche in questa sede, che la prestazione

professionale oggetto del decreto ingiuntivo opposto non è stata integralmente

effettuata dall'odierna opposta con la diligenza e la perizia dovuta come dalla

stessa ammesso con nota del 10.09.2014 e 16.09.2014 (docc. nn. 2 e 3

prodotti con l'atto introduttivo del presente giudizio).

Inoltre si contesta che l'odierna esponente abbia effettuato *"la prima fase*

istruttoria di ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto" come

sostenuto a pag. 4 della comparsa di costituzione.

Circostanza, questa, che, pertanto, dovrà essere oggetto di dimostrazione da parte avversa.

Si contesta, infine, che tutte le istruttorie, oggetto della convenzione, fossero state completate dall'opposta sin dal 02.09.2014 e che, quindi, al momento del recesso i suoi compensi fossero già maturati.

A tal proposito si osserva che l'odierno esponente aveva deliberato, contestualmente alla rescissione unilaterale del contratto, che *"per quanto riguarda la liquidazione del compenso rispetto al lavoro da Lei svolto, come previsto dal citato art. 3 del Contratto, Le sarà liquidato il compenso limitatamente al lavoro correttamente svolto fino alla data di cessazione del rapporto, che ha luogo al momento in cui riceve questa comunicazione. Le saranno pertanto riconosciuti i compensi relativamente a: - le pratiche già chiuse fino a questo momento, qualora non siano rilevati errori in fase di revisione del lavoro da Lei svolto; - il 30% dell'importo relativo alle pratiche non ancora istruite fino a questo momento, qualora non siano rilevati errori in fase di revisione del lavoro da Lei svolto"* (vedasi pagg. 5 e 6 doc. n. 1 prodotto da questa difesa).

Ebbene nessuna contestazione a detta delibera (inviata via pec all'opposta il 22.09.2014) è mai stata effettuata.

In via istruttoria, ad integrazione di quanto già dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio, si deduce prova per testi sui seguenti ulteriori capi: 8)

Vero è che, a seguito della comunicazione di avvenuta rescissione del contratto all'Arch. Cossu, il GAL ha provveduto a conferire incarico ad altro tecnico istruttore Ing. Ignazio Abis ?; 9) Vero è che il predetto tecnico Ing. Ignazio Abis ha completato l'istruttoria di n. 7 pratiche non chiuse dall'Arch,

Cossu?.

Si indicano come testimoni i Sigg.ri Muscas Ida Roberta, Verde Cristiana,

Congiu Alessandro ed Abis Ignazio tutti domiciliati a San Basilio.

Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio e nel verbale d'udienza odierno. Si produce inoltre copia del Verbale n. 13 della Seduta del CDA del GAL dell'08.09.2014 (doc. n. 6).

È presente, ai fini della pratica, il Dott. Luca Maria Atzeni,

Nell'interesse dell'opposta è comparso, l'avn. S. E. Cossu la quale impugna e contesta ogni deduzione ed eccezione formulata a verbale da controparte. In particolare si osserva che, controparte a quanto scritto da controparte circa, l'onere della prova in capo all'arch. Cossu di dover provare di aver effettuato "la prima fase istruttoria di ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto" per giurisprudenza costante delle Sezioni Unite al creditore (in caso di opposizione) spetta provare lo fonte del proprio credito mentre al debitore spetta dare le diverse prove del fatto estintivo, così anche quando eccipisco l'inesatto adempimento (Cass. sez. un. n° 9695/2011)

... la deduzione deduzioni e pend...

Voglia emettere ordinanze di pagamento delle somme non contestate concedendo la provvisoria esecuzione sulle stesse somme.

Si si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti, da contro parte giacché le domande formulate non sono ammissibili per i seguenti motivi:

- capo 1 - Generico e inammissibile;
- capo 2 - Inammissibile perché implicante giudizi;
- capo 3 - Inammissibile perché formulate negativamente;
- capo 4 - Inammissibile perché implicante giudizi;
- capo 5 - Inammissibile perché formulate negativamente;
- capo 6 - Generico e in contrasto con le altre domande.

Si contestano altresì, da per ulteriori capi 8 e 9 perché fanno riferimento a fatti succesi a quell'oggetto di causa.

Si eccipisce l'incapacità e testimoniaire dei testimoni indicati, perché aventi specifico interesse in causa.

Si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti, nell'interesse dell'Arch. Cass. e si insiste affinché il Sig. Giudice Vostra, Tenere le cause e decisione.

Nell'interesse dell'opponente l'avv. Pisano contesta il contenuto dell'ultima odierna verbalizzazione, si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione per le ragioni indicate in sede di opposizione e in data odierna, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti come oggi meglio precisati.

Il Giudice di Pace

Il Giudice di Pace